

DELIBERA

N. 392

11/06/2020

OGGETTO: Approvazione documento denominato “disciplina delle indennità e dei rimborsi forfettari FISPE S” – conforme con il nuovo Statuto Federale approvato dall’Assemblea FISPE S del 07/12/2019 e deliberato dalla Giunta Nazionale del CIP il 20/02/2020.

Nessun importo

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** lo Statuto Federale approvato dall’Assemblea Generale FISPE S in data 07/12/2019 e deliberato dalla Giunta Nazionale del CIP il 20/02/2020;
- CONSIDERATA** la necessità di approvare un documento finalizzato a disciplinare le indennità ed i rimborsi forfettari fino alla conclusione del quadriennio paralimpico 2017-2020;
- TENUTO CONTO** che il nuovo Statuto Federale prevede, nuove figure federali e societarie quali: Collaboratori Federali, Principianti, Volontari Federali, Guide Sportive, Assistenti tecnici ed accompagnatori;
- APPURATA** la necessità di disciplinare le indennità ed i compensi delle suddette figure previste dall’art. 11 dello Statuto Federale;

DELIBERA

- Di approvare il testo integrale del documento “Disciplina delle indennità e dei rimborsi forfettari FISPE S” con validità fino alla conclusione del quadriennio paralimpico ed in conformità con il nuovo Statuto Federale approvato dall’Assemblea FISPE S del 07/12/2019 e deliberato dalla Giunta Nazionale del CIP il 20/02/2020;
- Di dare mandato alla Segreteria Federale al fine di provvedere alla massima diffusione tra gli affiliati del nuovo documento.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

DISCIPLINA INDENNITA' E RIMBORSI FORFETARI CORRISPOSTI NELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO DIRETTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

Premessa

La disciplina dei compensi agli sportivi dilettanti ha subito, negli ultimi anni, profonde modifiche, per effetto delle quali tali somme sono escluse dall'assoggettamento a ritenute di natura fiscale e di natura previdenziale, sia pure entro determinati limiti.

Ci si riferisce in particolare a:

- indennità di trasferta
- rimborsi forfetari di spesa
- premi e compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche.

1. Ambito di Applicazione

L'agevolazione in esame è limitata alle somme corrisposte nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate con l'espressione esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si è voluto ricondurre nel regime agevolato i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico.

La disposizione è riferita a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza della Federazione di norma presenziano all'evento sportivo.

2. Modalità di imposizione

Detti compensi seguono la seguente modalità di tassazione:

- i primi **10.000,00** euro, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta, non concorrono alla formazione del reddito;
- sugli ulteriori **18.158,28** euro è operata una ritenuta a titolo di imposta, con aliquota del 23%, maggiorata dell'aliquota di compartecipazione delle addizionali all'Irpef *(1.23% per l'addizionale regionale);
- sulle somme eccedenti l'importo complessivo di euro **28.158,28** è operata una ritenuta a titolo d'acconto

Inoltre, ai fini della determinazione degli scaglioni IRPEF per la tassazione dei redditi soggetti ad imposizione ordinaria, il percettore delle somme dovrà tenere conto dell'importo tassato con ritenuta d'imposta secca; in altre parole, le somme assoggettate a ritenuta d'imposta definitiva concorreranno comunque alla formazione del reddito imponibile ma ai soli fini della determinazione degli scaglioni di reddito.

Si precisa che il "periodo di imposta" a cui fare riferimento è quello in cui il percipiente persona fisica incassa quanto dovutogli e coincide con l'anno solare. Per le somme accreditate a mezzo bonifico bancario o incassate tramite assegno versato in c/c, la data da considerare è quella dell'accredito o versamento e non quella valuta. Quindi un accredito in data 31-12..... con valuta 2 gennaio(anno successivo) subisce il trattamento fiscale dovuto al 31-12 e non il 2 gennaio

Allo scopo di applicare, nel rispetto di legge, la ritenuta di acconto, gli atleti, tecnici, giudici e arbitri dovranno rilasciare entro e non oltre il termine di pagamento apposita dichiarazione dalla quale dovrà risultare se i medesimi hanno superato o meno il limite annuo complessivo (quindi relativo a somme percepite a titolo di compenso da altri Enti, Istituzioni o Organizzazioni) di

€ 10.000,00 o di **€ 18.158,28**. In assenza di tale dichiarazione saranno applicate le ritenute di legge a titolo di acconto.

Restano esclusi dall'imposizione i rimborsi spese documentate relative al vitto, all'alloggio ed al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

3. Aggiornamenti Normativi in materia di addizionale comunale da applicare sui compensi, indennità e/o rimborsi forfetari di spesa erogati, nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche

Con Risoluzione 11 dicembre 2012, n.106, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito all'applicabilità delle ritenute relative all'addizionale Comunale, all'IRPEF sui compensi, indennità e/o rimborsi forfetari di spesa erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

In modo non chiaro l'Amministrazione finanziaria sostiene che su dette tipologie di compensi, per la parte che eccede i 10.000,00 e fino a 28.158,28 (a titolo di tassazione definitiva) e oltre 28.152,28 (a titolo d'acconto), il sostituto debba trattenere, oltre alle ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF, anche la quota relativa all'addizionale Comunale all'IRPEF.

Tale posizione appare in contrasto con quanto era fino ad oggi la prassi di tassazione di tali compensi assoggettati solo ad IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF ed anche con quanto previsto nei modelli dichiarativi (UNICO PF, 730 e 770 semplificato) che non hanno mai contemplato un apposito campo per l'indicazione delle ritenute dell'addizionale comunale all'IRPEF.

4. Compensi Corrisposti a soggetti non residenti in Italia

Come confermato dalla risoluzione n. 142/E del 01/10/2001, la disciplina dei compensi agli sportivi dilettanti è applicabile anche qualora i beneficiari siano soggetti non residenti in Italia.

Considerando quanto disposto sia dall'art. 3 sia dall'art 23 del Testo Unico, sono soggetti ad imposizione in Italia i redditi prodotti nel territorio dello Stato da soggetti non fiscalmente residenti in Italia. In base a questa regola, quindi, se l'attività sportiva dilettantistica viene svolta in Italia il relativo compenso è imponibile anche se percepito da un non residente.

Anche gli accordi internazionali (modello OCSE - art. 17) confermano questa impostazione, prevedendo un principio di tassazione in funzione del "Paese di svolgimento dell'attività".

Attenzione: queste Regole non valgono per gli sportivi professionisti per i quali non si applica l'art. 67 comma 1, lett. m) TUIR;

Come chiarito dalla risoluzione n. 73/E del 21/5/2001, in tali casi le Regole di tassazione in Italia dei redditi prodotti dai soggetti non residenti, sono contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e, per la precisione, nell'art. 25 che prevede che i redditi per svolgimento di prestazioni sportive percepiti da soggetti non residenti e che si riferiscano ad un rapporto di lavoro che fiscalmente può essere qualificato come dipendente, siano soggetti ad una ritenuta a titolo d'imposta del 30%, senza che vi sia obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

5. Inquadramento fiscale, Inps e Inail

I compensi percepiti, sotto qualunque forma (indennità di trasferta, rimborso spese, premio o remunerazione periodica), sono considerati redditi diversi, secondo quanto previsto dagli artt. 67 e 69 del testo unico delle imposte sui redditi.

Ai fini previdenziali l'Inps ha chiarito che per i medesimi compensi non è configurabile l'imposizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata, istituita presso il medesimo Istituto, attesa l'estraneità alla fattispecie dei lavoratori parasubordinati, percettori di reddito di collaborazione coordinata e continuativa.

A sua volta l'Inail ha comunicato che, a seguito della suddetta disciplina fiscale, i soggetti sopra richiamati non possono più ritenersi assoggettati all'assicurazione antinfortunistica, prevista dall'art. 5 del decreto legislativo n. 38/2000, per i lavoratori parasubordinati.

6. Rimborso spese per prestazione occasionali

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente accolto la tesi secondo cui, ove per il prestatore di lavoro occasionale non sia previsto alcun compenso, ma soltanto un rimborso spese collegate all'attività svolta, queste non debbano essere assoggettate a ritenuta d'acconto (Risoluzione n. 49/E del 2013). Infatti, i redditi di lavoro autonomo non abituale sono determinati, proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, in quanto deducibile nel periodo di imposta in cui sono percepiti i compensi cui dette spese si riferiscono in modo specifico.

Non sono assoggettate alla ritenuta alla fonte i rimborsi spese di viaggio, vitto, e alloggio:

- sia nell'ipotesi in cui le spese, strettamente necessarie per lo svolgimento dei seminari, sia rimborsata a posteriori al soggetto che le ha sostenute, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese;
- sia nelle ipotesi in cui le suddette spese siano direttamente sostenute dall'istituto a prescindere dal fatto che il beneficiario sia soggetto residente oppure non residente.

Suddetta risoluzione precisa che tale trattamento non è applicabile quando il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell'attività stessa. In tal caso, l'intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta del 20%.

Tipologia di rimborso spesa	Soggetto che sostiene le spese	Possesso di documentazione idonea	Applicazione ritenuta d'acconto
Rimborso spese o forfait	Committente o prestatore d'opera	sì	Solo ove il totale percepito ecceda il rimborso spesa
solo rimborso spese	prestatore	sì	no
solo rimborso spese	committente	sì	no

7. REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DELLE INDENNITÀ, COMPENSI E RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA PER SOGGETTI CHE EFFETTUANO MISSIONI NELL'INTERESSE FEDERALE

Le spese sostenute per trasferte effettuate nell'interesse della Federazione (viaggio, vitto e alloggio) saranno rimborsate, nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali, sulla base della documentazione giustificativa presentata **in originale** (fatture - biglietti di viaggio, scontrini autostradali o telepass, ecc.).

A tal proposito, si precisa che, rimborso spese del professionista con partita Iva si possono suddividere in due categorie:

1. rimborsi spese per anticipazioni effettuate in nome e per conto della FISPEP purché debitamente e analiticamente documentate. Vi rientrano ad esempio:

- i pagamenti anticipati di documenti di spesa intestati direttamente alla FISPEP;
 - l'acquisto di marche da bollo, diritti di cancelleria, diritti camerali, diritti di segreteria, ecc., in nome e per conto della FISPEP;
 - pagamenti di imposte, tasse di concessioni governative, ecc., in nome e per conto della FISPEP.
- Si precisa pertanto che suddetti rimborsi sono esclusi da IVA, inoltre, non sono soggetti a ritenuta d'acconto così come non concorrono a formare né il volume d'affari né il reddito professionale.

2. rimborsi per spese sostenute per lo svolgimento della propria attività (c.d. "rimborsi a piè di lista", come ad esempio le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute fuori dal Comune di domicilio fiscale) o per spese non analiticamente documentate quindi a "forfait" (ad esempio le diarie, le indennità di trasferta, i rimborsi chilometrici ovvero le spese generali di studio). Tali rimborsi dovranno essere intestati direttamente al professionista e risulteranno assimilati ai compensi professionali, assoggettati sia ad IVA (con aliquota ordinaria del 22%) nonché (se dovuta) a ritenuta d'acconto Irpef (nella misura del 20%). Conseguentemente, concorrono alla formazione sia del volume d'affari che del reddito professionale.

I rimborsi per i soggetti sprovvisti di Partita IVA la documentazione giustificativa delle spese sostenute dovrà essere intestata a loro stessi.

Gli scontrini fiscali dovranno riportare la descrizione del prodotto o del servizio acquistato (esempio: va bene "acqua", non va bene "Reparto1"). Nel caso venissero presentate ricevute e

scontrini senza la descrizione dell'acquisto effettuato, verranno rimborsati solo quelli di modesto valore ove sia possibile stabilirne la natura.

Il requisito dell'intestazione non è necessario per alcuni documenti di viaggio (es. biglietti ferroviari) come pure per i prospetti di liquidazione delle indennità chilometriche che possono ritenersi idonei ai fini in esame, anche in mancanza dell'intestazione, a condizione che tali documenti siano manifestamente correlati rispettivamente all'incarico conferito al soggetto alla specifica autorizzazione per l'uso di mezzi propri.

Relativamente alle spese effettuate in un Paese estero, è idonea la documentazione che risulti conforme alla normativa del Paese stesso, anche se diversa da quella richiesta dalle Norme Italiane (R.M. n. 9/423 del 4/5/1984).

Quando **preventivamente autorizzati** dagli Uffici Federali, i viaggi compiuti con il proprio mezzo di trasporto saranno rimborsati in base alla dichiarazione di responsabilità dell'interessato in ordine al percorso effettuato e al relativo chilometraggio con la corresponsione di un'indennità chilometrica che sarà liquidata per gli effettivi chilometri percorsi dalla propria residenza di origine (centro Comune di residenza) alla località di destinazione (centro Comune) e ritorno oltre eventuali pedaggi autostradali calcolato in base alla via di collegamento più breve o più veloce in base alle distanze riportate dal sito www.viamichelin.it.

Non verranno rimborsate le indennità chilometriche per i viaggi in missione dentro lo stesso comune di residenza o domicilio.

L'utilizzo dell'automezzo proprio é consentito previa autorizzazione della Federazione, da richiedere con congruo anticipo, utilizzando l'apposito modulo predisposto.

Non saranno rimborsate le spese di trasferta se non ordinata, deliberata o autorizzata dalla Federazione e risultante da preciso incarico nominativo.

I rimborsi dovranno essere richiesti utilizzando unicamente l'allegato modulo (uno per ciascuna trasferta) che dovrà essere compilato con la massima cura e inviato, corredato di tutta la documentazione in originale, entro 15 giorni dal termine della missione. Le richieste pervenute oltre tale termine, salvo provata causa di forza maggiore, non daranno diritto a rimborso.

Si specifica che tutte le indennità di trasferta previste per ciascuna figura dal presente Regolamento rappresentano i massimali a cui dovranno attenersi gli Organi e Uffici Federali in sede di predisposizione della convocazione ufficiale; tali importi non saranno assegnati in via automatica ma dovranno essere deliberati e comunicati ai soggetti interessati, e, ove non specificato, non saranno previsti.

Rimborsi Spese Componenti gli Organi Federali Centrali (Presidente, Consiglio Federale Collegio Revisori dei Conti)

SPESE DI VIAGGIO (ferrovia - nave - aereo - auto)

Per i viaggi compiuti in ferrovia, in nave, con aereo o altri servizi di linea sono rimborsati, su presentazione di documentazione di spesa in originale, gli oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto dei relativi biglietti per il percorso di andata e ritorno dalla località di residenza alla località sede della trasferta.

E' consentito il rilascio del biglietto aereo prepagato. Spetta altresì il rimborso, con le modalità sopra indicate, delle spese documentate di taxi e/o di parcheggio da e per stazioni e aeroporti solo se preventivamente autorizzati dal Presidente Federale.

Auto propria. Per i viaggi compiuti con il proprio mezzo di trasporto le relative spese sono rimborsate con la corresponsione di un'indennità chilometrica di cui alle disposizioni generali scritte in premessa.

Quando preventivamente autorizzati, i viaggi compiuti con il proprio mezzo di trasporto saranno rimborsati con la corresponsione di un'indennità chilometrica che sarà liquidata per gli effettivi

chilometri percorsi dalla propria residenza di origine alla località di destinazione e ritorno oltre eventuali pedaggi come di seguito indicato, **€ 0,30** per ogni Km percorso (centro Comune di residenza) e quella di arrivo (centro Comune) per il Presidente e per i Consiglieri Federali e **€ 0,10** per i Revisori dei Conti.

SPESE PER VITTO E ALLOGGIO

Rimborso su presentazione di regolare fattura in originale o copia intestata all'interessato per il vitto e per l'alloggio.

Per ogni pasto, documentato in originale ed intestato all'interessato, sarà riconosciuto un rimborso fino all'importo massimo di **€ 35,00** a pasto.

Per le trasferte di durata superiore ad una giornata, con spese a proprio carico, sarà riconosciuto un rimborso giornaliero fino ad un importo massimo di **€ 70,00** per i pasti principali. Le spese di prima colazione verranno rimborsate qualora la trasferta abbia inizio prima delle ore 7,00 e, per i giorni successivi, soltanto se non comprese nelle spese dell'albergo. Per il pernottamento deve essere documentato in originale con fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall'Hotel intestata all'interessato per un massimo di € 100,00 giornaliero.

8. DELEGATI REGIONALI FISPEP

SPESE DI VIAGGIO (ferrovia - nave - aereo - auto)

Per i viaggi compiuti in ferrovia, in nave, con aereo o altri servizi di linea sono rimborsati, su presentazione di documentazione di spesa in originale, gli oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto dei relativi biglietti per il percorso di andata e ritorno dalla località di residenza alla località sede della trasferta.

E' consentito il rilascio del biglietto aereo prepagato. Spetta altresì il rimborso, con le modalità sopra indicate, delle spese documentate di taxi e/o di parcheggio da e per stazioni e aeroporti solo se preventivamente autorizzati dal Presidente Federale.

Quando preventivamente autorizzati, i viaggi compiuti con il proprio mezzo di trasporto saranno rimborsati con la corresponsione di un'indennità chilometrica che sarà liquidata per gli effettivi chilometri percorsi dalla propria residenza di origine alla località di destinazione per un importo di:

- **€ 0,30** per ogni Km percorso (centro Comune di residenza) e quella di arrivo (centro Comune) e ritorno oltre eventuali pedaggi per una percorrenza a/r fino a 100 km.
- **€ 0,15** per ogni Km percorso (centro Comune di residenza) e quella di arrivo (centro Comune) e ritorno oltre eventuali pedaggi per una percorrenza a/r superiore ai 101 km.

Si precisa che per il calcolo dell'indennità totale verrà applicato il primo scaglione chilometrico di **€ 0,30** e, per i successivi chilometri, quello previsto di **€ 0,15**.

SPESE PER VITTO E ALLOGGIO

Rimborso su presentazione di regolare fattura in originale o copia intestata all'interessato per il vitto e per l'alloggio.

Per ogni pasto, documentato in originale ed intestato all'interessato, sarà riconosciuto un rimborso fino all'importo massimo di **€ 25,00** a pasto.

Per le trasferte di durata superiore ad una giornata, con spese a proprio carico, sarà riconosciuto un rimborso giornaliero fino ad un importo massimo di **€ 50,00** per i pasti principali. Le spese di prima colazione verranno rimborsate qualora la trasferta abbia inizio prima delle ore 7,00 e, per i giorni successivi, soltanto se non comprese nelle spese dell'albergo. Per il pernottamento deve essere documentato in originale con fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall'Hotel intestata all'interessato per un massimo di **€ 100,00** giornaliero.

9. Compensi e Rimborsi Spese Figure Tecniche Federali legati alla FISPEP da un Rapporto di Collaborazione Sportiva Dilettantistica

I relativi compensi deliberati dal Consiglio Federale o dal Presidente nei confronti delle figure tecniche legate alla Federazione da un rapporto di Collaborazione Tecnico-Sportiva Dilettantistica, rientrano nelle previsioni all'art. 67 del TUIR, pertanto, ai Tecnici non dev'essere applicata la ritenuta fino al limite massimo annuale di € 10.000,00 (art. 69 TUIR) qualora l'esenzione risulti dalla prescritta dichiarazione rilasciata dall'interessato alla Federazione.

Sono, altresì, rimborsate le spese di viaggio sostenute direttamente dal Collaboratore per le trasferte effettuate previa convocazione ufficiale da parte della Segreteria Federale.

SPESE DI VIAGGIO (ferrovia - nave - aereo - auto)

Per i viaggi compiuti in ferrovia, in nave, con aereo o altri servizi di linea sono rimborsati, su presentazione di documentazione di spesa in originale, gli oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto dei relativi biglietti per il percorso di andata e ritorno dalla località di residenza alla località sede della trasferta.

E' consentito il rilascio del biglietto aereo prepagato. Spetta altresì il rimborso, con le modalità sopra indicate, delle spese documentate di taxi e/o di parcheggio da e per stazioni e aeroporti solo se preventivamente autorizzati dal Segretario Generale.

Quando preventivamente autorizzati, i viaggi compiuti con il proprio mezzo di trasporto saranno rimborsati con la corresponsione di un'indennità chilometrica che sarà liquidata per gli effettivi chilometri percorsi dalla propria residenza di origine alla località di destinazione per un importo di **€ 0,10** per ogni Km percorso (centro Comune di residenza) e quella di arrivo (centro Comune) e ritorno oltre eventuali pedaggi.

SPESE PER VITTO E ALLOGGIO

Rimborso su presentazione di regolare fattura in originale o copia intestata all'interessato per il vitto e per l'alloggio.

Per ogni pasto, documentato in originale ed intestato all'interessato, sarà riconosciuto un rimborso fino all'importo massimo di **€ 25,00** a pasto.

Per le trasferte di durata superiore ad una giornata, con spese a proprio carico, sarà riconosciuto un rimborso giornaliero fino ad un importo massimo di **€ 50,00** per i pasti principali. Le spese di prima colazione verranno rimborsate qualora la trasferta abbia inizio prima delle ore 7,00 e, per i giorni successivi, soltanto se non comprese nelle spese dell'albergo. Per il pernottamento deve essere documentato in originale con fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall'Hotel intestata all'interessato per un massimo di **€ 100,00** giornaliero.

10. Compensi e Rimborsi Spese Figure Sanitarie FISPEP (Medici, Paramedici, Infermieri e Fisioterapisti)

Per i compensi e per le spese deliberate ed autorizzate dal Consiglio Federale o dal Presidente nei confronti di soggetti titolari di partita IVA nello svolgimento di lavoro autonomo rientrante nell'esercizio professionale abituale, l'interessato dovrà emettere fattura applicando IVA e ritenuta d'acconto IRPEF.

I relativi compensi deliberati nei confronti delle figure sanitarie senza partita IVA, rientrano nelle previsioni all'art. 67 del TUIR, pertanto, ai Tecnici non dev'essere applicata la ritenuta fino al limite massimo annuale di € 10.000,00 (art. 69 TUIR) qualora l'esenzione risulti dalla prescritta dichiarazione rilasciata dall'interessato alla Federazione.

SPESE DI VIAGGIO (ferrovia - nave - aereo - auto)

Per i viaggi compiuti in ferrovia, in nave, con aereo o altri servizi di linea sono rimborsati, su presentazione di documentazione di spesa in originale, gli oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto dei relativi biglietti per il percorso di andata e ritorno dalla località di residenza alla località sede della trasferta.

E' consentito il rilascio del biglietto aereo prepagato. Spetta altresì il rimborso, con le modalità sopra indicate, delle spese documentate di taxi e/o di parcheggio da e per stazioni e aeroporti solo se preventivamente autorizzati dal Segretario Generale.

Quando preventivamente autorizzati, i viaggi compiuti con la propria automobile saranno rimborsati con la corresponsione di un'indennità chilometrica, oltre eventuali pedaggi, che sarà liquidata per gli effettivi chilometri percorsi dalla propria residenza di origine (centro Comune di residenza) alla località di destinazione (centro Comune) per un importo di:

- **€ 0,10** per ogni Km percorso per viaggi composti da un solo convocato.
- **€ 0,20** per ogni Km percorso per viaggi composti da due o più convocati.

SPESE PER VITTO E ALLOGGIO

Rimborso su presentazione di regolare fattura in originale o copia intestata all'interessato per il vitto e per l'alloggio.

Per ogni pasto, documentato in originale ed intestato all'interessato, sarà riconosciuto un rimborso fino all'importo massimo di **€ 25,00** a pasto.

Per le trasferte di durata superiore ad una giornata, con spese a proprio carico, sarà riconosciuto un rimborso giornaliero fino ad un importo massimo di **€ 50,00** per i pasti principali. Le spese di prima colazione verranno rimborsate qualora la trasferta abbia inizio prima delle ore 7:00 e, per i giorni successivi, soltanto se non comprese nelle spese dell'albergo. Per il pernottamento deve essere documentato in originale con fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall'Hotel intestata all'interessato per un massimo di **€ 100,00** giornaliero.

11. Compensi Arbitri, Ufficiali e Giudici di Gara

Alle figure riconosciute dalla FISPEP ed iscritte negli Albi Federali sono rimborsate, previa designazione ufficiale da parte della Segreteria Federale su indicazione del Referente Arbitrale, le spese di viaggio per le trasferte effettuate nell'interesse Federale. L'eventuale uso del taxi e dell'auto a nolo deve essere preventivamente autorizzato dal Segretario Generale. Non sono rimborsabili servizi particolari quali: bar, telefono, garage ecc.

E' ammesso un eventuale rimborso delle spese documentate di parcheggio limitatamente alla lunga sosta in aeroporto sempre previa autorizzazione del Segretario Generale.

Possono essere eccezionalmente rimborsate anche le spese documentate con scontrino fiscale e/o ricevuta non intestata purché accompagnate da apposita dichiarazione del richiedente da cui risulti il luogo, la data e la motivazione della spesa stessa.

Per ogni pasto, documentato in originale ed intestato all'interessato, sarà riconosciuto un rimborso fino all'importo massimo di **€ 25,00**.

Per le trasferte di durata superiore ad una giornata, con spese a proprio carico, sarà riconosciuto un rimborso giornaliero fino ad un importo massimo di **€ 50,00** per i pasti principali (colazione, pranzo, cena).

Per il pernottamento deve essere documentato in originale con fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall'Hotel intestata all'interessato per un massimo di **€ 100,00** giornaliero.

Per le spese di viaggio la Federazione rimborserà il costo del biglietto ferroviario regolarmente emesso o eventuale utilizzo del mezzo proprio solo se preventivamente autorizzato dalla segreteria Federale.

E' consentito dietro apposita richiesta il rilascio del biglietto aereo prepagato.

Relativamente ai rimborsi forfetari di trasferta, si precisa che il trattamento fiscale è quello previsto dall'art.67 lettera m) e 69 comma 2 del TUIR.

Quando preventivamente autorizzati, i viaggi compiuti con la propria automobile saranno rimborsati con la corresponsione di un'indennità chilometrica, oltre eventuali pedaggi, che sarà liquidata per gli effettivi chilometri percorsi dalla propria residenza di origine (centro Comune di residenza) alla località di destinazione (centro Comune) per un importo di:

- **€ 0,10** per ogni Km percorso per viaggi composti da un solo convocato.
- **€ 0,20** per ogni Km percorso per viaggi composti da due o più convocati.

Per tutte le figure di altre Federazioni, sono rimborsate le spese di viaggio per le trasferte effettuate nell'interesse Federale ai sensi dei Protocolli d'Intesa e degli accordi con la FISPEP.

12. Rimborsi Spese Atleti

Sono rimborsate le spese di viaggio per le trasferte effettuate nell'interesse Federale. L'eventuale uso del taxi e dell'auto a nolo deve essere preventivamente autorizzato dal Segretario Generale. Non sono rimborsabili servizi particolari quali: bar, telefono, garage ecc.

E' ammesso un eventuale rimborso delle spese documentate di parcheggio limitatamente alla lunga sosta in aeroporto sempre previa autorizzazione del Segretario Generale.

Possono essere eccezionalmente rimborsate anche le spese documentate con scontrino fiscale e/o ricevuta non intestata purché accompagnate da apposita dichiarazione del richiedente da cui risulti il luogo, la data e la motivazione della spesa stessa.

Per ogni pasto, documentato in originale ed intestato all'interessato, sarà riconosciuto un rimborso fino all'importo massimo di **€ 25,00**.

Per le trasferte di durata superiore ad una giornata, con spese a proprio carico, sarà riconosciuto un rimborso giornaliero fino ad un importo massimo di **€ 50,00** per i pasti principali (colazione, pranzo, cena).

Per il pernottamento deve essere documentato in originale con fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall'Hotel intestata all'interessato per un massimo di **€ 100,00** giornaliero.

Per le spese di viaggio la Federazione rimborserà il costo del biglietto ferroviario regolarmente emesso o eventuale utilizzo del mezzo proprio solo se preventivamente autorizzato dalla segreteria Federale.

E' consentito dietro apposita richiesta il rilascio del biglietto aereo prepagato.

Relativamente ai rimborsi forfetari di trasferta, si precisa che il trattamento fiscale è quello previsto dall'art.67 lettera m) e 69 comma 2 del TUIR.

Quando preventivamente autorizzati, i viaggi compiuti con la propria automobile saranno rimborsati con la corresponsione di un'indennità chilometrica, oltre eventuali pedaggi, che sarà liquidata per gli effettivi chilometri percorsi dalla propria residenza di origine (centro Comune di residenza) alla località di destinazione (centro Comune) per un importo di:

- **€ 0,10** per ogni Km percorso per viaggi composti da un solo convocato.
- **€ 0,20** per ogni Km percorso per viaggi composti da due o più convocati.

13. Incarichi e Rimborsi ad altre figure FISPEP

Appartengono a tutte le altre figure FISPEP non espressamente regolamentate in precedenza le seguenti categorie:

- Collaboratori Federali
- Atleti Guida
- Guide sportive
- Assistenti tecnici
- Accompagnatori
- Assistenti specializzati

- Volontari
- Principianti e corsisti tirocinanti
- Formatori
- Classificatori Funzionali
- Collaboratori professionisti in possesso di diploma di laurea ed iscritti al relativo albo professionale (Medici, Architetti, Interpreti, Psicologi etc.)
- Componenti Commissione d'esame (Corsi FISPESS)
- Organi di giustizia
- Commissione Verifica Poteri e Presidente Assemblea

Sono rimborsate le spese di viaggio per le trasferte effettuate nell'interesse Federale. L'eventuale uso del taxi e dell'auto a nolo deve essere preventivamente autorizzato dal Segretario Generale. Non sono rimborsabili servizi particolari quali: bar, telefono, garage ecc.

E' ammesso un eventuale rimborso delle spese documentate di parcheggio limitatamente alla lunga sosta in aeroporto sempre previa autorizzazione del Segretario Generale.

Possano essere eccezionalmente rimborsate anche le spese documentate con scontrino fiscale e/o ricevuta non intestata purché accompagnate da apposita dichiarazione del richiedente da cui risulti il luogo, la data e la motivazione della spesa stessa.

Per ogni pasto, documentato in originale ed intestato all'interessato, sarà riconosciuto un rimborso fino all'importo massimo di **€ 25,00**.

Per le trasferte di durata superiore ad una giornata, con spese a proprio carico, sarà riconosciuto un rimborso giornaliero fino ad un importo massimo di **€ 50,00** per i pasti principali (colazione, pranzo, cena).

Per il pernottamento deve essere documentato in originale con fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall'Hotel intestata all'interessato per un massimo di **€ 100,00** giornaliero.

Per le spese di viaggio la Federazione rimborserà il costo del biglietto ferroviario regolarmente emesso o eventuale utilizzo del mezzo proprio solo se preventivamente autorizzato dalla segreteria Federale.

E' consentito dietro apposita richiesta il rilascio del biglietto aereo prepagato.

Relativamente ai rimborsi forfetari di trasferta, si precisa che il trattamento fiscale è quello previsto dall'art.67 lettera m) e 69 comma 2 del TUIR.

Quando preventivamente autorizzati, i viaggi compiuti con la propria automobile saranno rimborsati con la corresponsione di un'indennità chilometrica, oltre eventuali pedaggi, che sarà liquidata per gli effettivi chilometri percorsi dalla propria residenza di origine (centro Comune di residenza) alla località di destinazione (centro Comune) per un importo di:

- **€ 0,10** per ogni Km percorso per viaggi composti da un solo convocato.
- **€ 0,20** per ogni Km percorso per viaggi composti da due o più convocati.

14. Altre Disposizioni in materia di rimborsi e Trasferte, nonché modalità di liquidazione

ANTICIPAZIONI – FUNZIONARI DELEGATI

14.1 - SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA SPESA

I Delegati alla spesa sono i soggetti autorizzati ad effettuare spese a carico del Bilancio Federale per esigenze relative all'organizzazione di manifestazioni sportive in sedi decentrate e alle trasferte di squadre italiane partecipanti alle manifestazioni che si svolgono sia in Italia che all'estero per acquisti o per saldare il conto spese per conto della Federazione.

Tali soggetti sono individuati nelle figure dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, collaboratori della struttura tecnica federale nello specifico il Direttore tecnico, i capi missione, i Responsabili di Settore ed i Responsabili di specialità a ciò espressamente autorizzati. La nomina di delegato alla spesa sarà effettuata dal Segretario Generale secondo le esigenze di volta in volta che vengono a manifestarsi.

In ossequio al principio di separazione delle mansioni e distinzione di compiti e responsabilità, è vietata l'attribuzione della qualifica di delegato alla spesa al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo o a chi incaricato a verificarne la rendicontazione.

14.2 - MODALITA' DI PAGAMENTO

I delegati alla spesa, al momento dell'erogazione dell'anticipazione da parte della Federazione, dovranno compilare un apposito modulo di richiesta che dovrà contenere:

- Nominativo del Funzionario delegato;
- Codice IBAN relativo al conto corrente bancario/postale personale
- Importo;
- Motivazione dell'erogazione dell'anticipazione.

Tutte le spese effettuate, devono essere inerenti con le funzioni istituzionali della Federazione; a livello contabile, inoltre, dovranno essere assicurate registrazioni strettamente coerenti con la natura delle singole spese. Con le anticipazioni in contanti potranno essere sostenute le sole spese urgenti o quelle per le quali, in considerazione dell'esiguità dell'importo, non siano praticabili le ordinarie modalità di pagamento (minute spese ordinarie, spese postali, piccoli acquisti, spese attinenti all'utilizzazione di veicoli e trasporti...etc..).

14.3 - TIPOLOGIA DI SPESA E LIMITI D'IMPORTO PER CATEGORIA DI SPESA

E' fatto divieto tassativo ai funzionari delegati alla spesa di acquistare attrezzature sportive inventariabili di ogni genere (compreso materiale tecnico e/o strumenti tecnologici - Es. p.c., portatili, telefoni cellulari, fotocamere, videocamere, navigatori satellitari, ecc.), salvo casi di particolare necessità ed urgenza e previa autorizzazione scritta, resa anche via e-mail, del Segretario Generale.

Per l'acquisto urgente di farmaci e medicinali, di qualunque importo, è sempre necessaria la prescrizione del Medico Federale al seguito della Rappresentativa.

In casi eccezionali ed imprevisti e solo per spese necessarie, urgenti ed improcrastinabili, i funzionari delegati alla spesa potranno richiedere in forma scritta, anche via mail, l'integrazione o l'aumento della somma disponibile loro assegnata, motivando adeguatamente la richiesta. Il Segretario Generale, effettuate le opportune verifiche e valutazioni, avrà facoltà di avallare o meno tale richiesta.

14.4 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Tutte le spese sostenute dai funzionari delegati alla spesa, di qualunque genere e categoria, devono essere sempre comprovate in apposite rendicontazioni tempestivamente predisposte dal delegato, allegando in originale tutta la documentazione giustificativa della spesa (fatture, scontrini fiscali, ricevute, ecc.) con esclusione della possibilità di documentare le stesse attraverso la consegna di autocertificazioni. Le spese sostenute e tuttavia non documentate, pertanto, non potranno essere imputate agli importi erogati anticipatamente dalla Federazione. Conseguentemente, i Funzionari Delegati, saranno tenuti alla restituzione di quelle somme oggetto delle anticipazioni erogate dalla Federazione relativamente alle quali non venga fornito il relativo giustificativo di spesa.

I documenti prodotti dovranno garantire adeguate informazioni sull'oggetto della spesa ed i destinatari della stessa, per assicurarne la completa tracciabilità.

Ai fini della regolarità della rendicontazione, qualora il documento per sua natura (es. scontrino fiscale) non sia tale da fornire informazioni precise sul destinatario della spesa, potrà essere

accompagnato da una dichiarazione autografa del funzionario delegato o dall'apposizione, sul retro della ricevuta, dei nominativi beneficiari della spesa.

In caso di spese sostenute fuori dall'area euro, i funzionari delegati dovranno documentare il cambio valutario utilizzato

La rendicontazione deve tassativamente essere prodotta nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla data di rientro della manifestazione. Il modulo riepilogativo di rendicontazione dovrà essere firmato, oltre che dal Funzionario Delegato alla spesa, dal Segretario Generale.

14.5 - CONTROLLI SULLE SPESE

I controlli sulle spese effettuate dai funzionari delegati alla spesa dovranno essere effettuati dall'Ufficio Amministrativo.

I controlli dovranno necessariamente rispondere ai principi di adeguatezza, tempestività ed effettività; dovranno, pertanto, risultare adeguati alla realtà della vita federale, tempestivi rispetto ai fatti gestionali e realmente svolti dal punto di vista operativo dalle persone incaricate.

Ogni attività di controllo effettuata deve essere adeguatamente documentata, ripercorribile e verificabile nel tempo. A tal fine i documenti successivamente all'effettuazione del controllo, anche alla luce del prospetto della riconciliazione bancaria, dovranno essere visti dal responsabile dell'Ufficio Amministrativo prima di essere portati alla firma del Segretario Generale e, in seguito, archiviati.

Così come più volte richiesto dal CIP, le spese effettuate debbono essere indispensabili ed improrogabili, comunque effettuate con criteri di massima economicità.

USO DELLE CARTE DI CREDITO FEDERALI

Soggetti autorizzati

Titolari di carte di credito sono il Presidente Federale e il Segretario Generale.

Tipologia di spese

L'uso delle carte di credito è consentito nei casi in cui non sia possibile e conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni regolamentari per ciascuna tipologia di spesa e degli stanziamenti all'uopo disposti, per l'effettuazione delle spese relative a:

- organizzazione e partecipazione a competizioni, conferenze, seminari, convegni e manifestazioni;
- spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dai titolari di carta di credito, in occasione di missioni e riunioni Federali;
- spese di rappresentanza del Presidente Federale;
- acquisto di beni e richiesta di servizi, nei casi d'urgenza in cui non sia consentito il normale iter di acquisizione;
- per l'acquisto di biglietteria aerea e ferroviaria, laddove tale modalità di acquisto sia palesemente vantaggiosa per la FISPESS.

Uso delle carte di credito

Il titolare è obbligato ad adottare misure di massima cautela per la custodia ed il buon uso della carta di credito ed è personalmente responsabile secondo le regole generali in materia di responsabilità amministrativa e contabile. Lo stesso dovrà fornire i relativi giustificativi di spesa (fatture intestate alla Federazione o altro documento fiscalmente idoneo), all'ufficio amministrativo con cadenza mensile.

Il titolare, in caso di smarrimento o di sottrazione della carta di credito, è tenuto sotto la propria personale responsabilità, a darne immediata comunicazione all'Ente che l'ha rilasciata, anche a mezzo telefono, alla competente autorità di pubblica sicurezza ed alla Federazione.

Nel caso di uso improprio o di spese non regolarmente rendicontate, la Federazione stessa si rivarrà – fino alla concorrenza della somma spesa – sugli emolumenti spettanti (stipendi, gettoni, retribuzioni e rimborsi spese) spettanti al titolare della carta di credito.

Gestione e rendicontazione delle spese

Le spese per il rilascio, l'utilizzo e il rinnovo delle carte di credito sono imputate alla categoria di bilancio secondo i programmi ed obiettivi di spesa di appartenenza.



Nel caso di ripetute violazioni al presente regolamento il Consiglio Federale potrà decidere la limitazione, sospensione o revoca della carta di credito federale.

E' vietato utilizzare le carte di credito federali per prelievi di denaro contante, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati.

15. Spese di Rappresentanza

Costituiscono spese di rappresentanza quelle fondate sull'esigenza della Federazione di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad essa estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Esse debbono essere finalizzate, nella vita di relazione della Federazione, nell'intento di suscitare su di essa, sulla sua attività e i suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari od internazionali. Le spese di rappresentanza debbono essere contenute al massimo ed iscritte a carico dello specifico piano di spesa e regolarmente documentate.

Le spese di rappresentanza possono essere sostenute solo per oneri connessi a:

- consumazioni in occasione di incontri di lavoro del Presidente Federale con personalità ed autorità estranee alla FISPEP o di riunioni prolungate ad adeguati livelli di rappresentanza;
- consumazioni di lavoro, in occasione di visite presso la Sede Federale Centrale con autorità e delegazioni estere;
- consumazioni in occasione di conferenze stampa, cerimonie e manifestazioni, con proiezione all'esterno dell'immagine della FISPEP e delle sue strutture territoriali;
- necrologi o telegrammi in occasione di decesso di personalità estranee alla FISPEP e di particolare rilievo nel mondo sportivo;
- colazioni, rinfreschi, spese di ospitalità per personalità sportive, che convengono in occasione o per manifestazioni di particolare rilevanza;

16. Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico, dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Federazione, dai regolamenti interni Federali, dalle disposizioni CIP, dalle Norme previste per l'Antiriciclaggio, dal DPR 633/72 e dalle Norme vigenti in materia delle Regole sui rimborsi spese.

SCHEMA RIEP. RIMBORSI ED INDENNITA' FISPES	Diaria		Rimborsi		
	ITALIA	ESTERO	vitto	alloggio	ind. Km
Organi Federali Centrali					
Presidente Federale o Capo missione Presidente	€90.00	€90.00	€70.00	€100.00	€0.30
Riunioni Collegiali Organi Federali	€30 netti				
Consigliere Federale o Capo missione Consigliere Federale	€75.00	€75.00	€70.00	€100.00	€0.30
Revisori dei Conti	€ -	€ -	€70.00	€100.00	€0,10 un convocato / €0,20 due o piu conv.
Delegati Regionali FISPES					
	€ -	€ -	€50.00	€100.00	0,30 (0-100 km)
					0,15 (101 km - oltre)
Compensi e Rimborsi Spese Figure Tecniche Federali legati alla FISPES da un Rapporto di Collaborazione Sportiva Dilettantistica					
Figure tecniche Federale con contratto	€ -	€ -	€50.00	€100.00	€0,10 un convocato / €0,20 due o piu conv.
Figure tecniche Federale senza contratto	€30.00	€50.00	€50.00	€100.00	€0,10 un convocato / €0,20 due o piu conv.
Figure Sanitarie FISPES					
Medico con contratto	€ -	€90.00	€50.00	€100.00	€0,10 un convocato / €0,20 due o piu conv.
Medico senza contratto	€75.00	€90.00	€50.00	€100.00	€0,10 un convocato / €0,20 due o piu conv.
Paramedico	€75.00	€75.00	€50.00	€100.00	€0,10 un convocato / €0,20 due o piu conv.
Infermiere	€75.00	€75.00	€50.00	€100.00	€0,10 un convocato / €0,20 due o piu conv.
Fisioterapista	€75.00	€75.00	€50.00	€100.00	€0,10 un convocato / €0,20 due o piu conv.
Arbitri, Ufficiali e Giudici di Gara FISPES					
	€ -	€ -	€50.00	€100.00	€0,10 un convocato / €0,20 due o piu conv.
Atleti					
	€ -	€ -	€50.00	€100.00	€0,10 un convocato / €0,20 due o piu conv.
Atleti guida					
Atleti guida appartenenti al Club Paralimpico	€ -	€ -	€50.00	€100.00	€0,10 un convocato / €0,20 due o piu conv.
Atleti guida non appartenenti al Club Paralimpico	€ -	€30.00	€50.00	€100.00	€0,10 un convocato / €0,20 due o piu conv.
Collaboratori federali					
	€ -	€ -	€50.00	€100.00	€0,10 un convocato / €0,20 due o piu conv.
Guide Sportive					
	€ -	€ -	€50.00	€100.00	€0,10 un convocato / €0,20 due o piu conv.
Assistenti Tecnici Federali					
	€ -	€ -	€50.00	€100.00	€0,10 un convocato / €0,20 due o piu conv.
Accompagnatori					
	€ -	€ -	€50.00	€100.00	€0,10 un convocato / €0,20 due o piu conv.
Assistenti specializzati					
	€ -	€ -	€50.00	€100.00	€0,10 un convocato / €0,20 due o piu conv.
Volontari					
	€ -	€ -	€50.00	€100.00	€0,10 un convocato / €0,20 due o piu conv.
Principianti e corsisti tirocinanti					
	€ -	€ -	€50.00	€100.00	€0,10 un convocato / €0,20 due o piu conv.
Formatori					
	25 gh	€ -	€50.00	€100.00	€0,10 un convocato / €0,20 due o piu conv.
Professionisti Formatori	€75,00 fino a 4 h	€ -	€50.00	€100.00	€0,10 un convocato / €0,20 due o piu conv.
	€100,00 oltre 4 h	€ -	€50.00	€100.00	€0,10 un convocato / €0,20 due o piu conv.
Tecnici Formatori di supporto	€75.00	€ -	€50.00	€100.00	€0,10 un convocato / €0,20 due o piu conv.
Coordinatori tecnici della formazione	€100.00	€ -	€50.00	€100.00	€0,10 un convocato / €0,20 due o piu conv.
Componenti Commissione d'Esame					
	€75.00	€ -	€50.00	€100.00	€0,10 un convocato / €0,20 due o piu conv.
Classificatori Funzionali					
	€75.00	€ -	€50.00	€100.00	€0,10 un convocato / €0,20 due o piu conv.
Collaboratori professionisti					
		€ -	€50.00	€100.00	€0,10 un convocato / €0,20 due o piu conv.
Organi di giustizia					
PROCURATORE FEDERALE	€100.00	€ -	€50.00	€100.00	
GIUDICE SPORTIVO	€75,00 ricorso €50,00 omologazione	€ -	€50.00	€100.00	
COMPONENTI TRIBUNALE FEDERALE/CORTE SPORTIVA D'APPELLO	€100.00	€ -	€50.00	€100.00	
COMPONENTI CORTE FEDERALE DI APPELLO	€100.00	€ -	€50.00	€100.00	
Commissione Verifica Poteri/Presidente Assemblea FISPES	€75.00	€ -	€50.00	€100.00	